



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Revisioni

N° Rev.	Data	Note
1.0	30/10/2015	P.V. CG n. 329 - Prima emissione
2.0	03/07/2020	P.V. CG n. 387 - Modifica art. 1 Scopi; art. 3 Metodo d'azione; art. 4 Ambito d'azione; art. 5 Contenuti del Regolamento; art. 8 Principio di conservazione del patrimonio e di stabilizzazione delle erogazioni; art. 9 Documento Programmatico Pluriennale; art. 10 Documento Programmatico Annuale; art. 11 Impegni pluriennali; art. 12 Progetti propri; art. 13 Bandi; art. 14 Richieste libere; art. 15 Destinatari dei contributi; art. 16 Soggetti esclusi; art. 17 Modalità di presentazione; art. 18 Contenuti della richiesta di contributo; art. 19 Istruttoria; art. 20 Selezione; art. 21 Erogazione; art. 22 liquidazione del contributo; art. 23 Revoca; art. 24 Monitoraggio e controllo; art. 25 Divulgazione; art. 26 Pubblicità della documentazione istituzionale; art. 28 Norma transitoria

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI GENERALI

Titolo I – Scopi, settori di intervento, metodo e ambito d’azione

Art. 1 - Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, nel rispetto, **oltre che della normativa di riferimento**, dello Statuto, della Carta delle Fondazioni adottata dall’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa (ACRI) e del Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Art. 2 - Settori ammessi e settori rilevanti

La Fondazione può indirizzare la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui all’art.1, lettera c-bis) del D.lgs. n.153/1999¹.

La Fondazione individua ogni tre anni all’interno dei settori ammessi, i settori rilevanti ai quali indirizzare preminentemente la propria attività. Inoltre individua gli eventuali altri settori nei quali operare. I settori di intervento sono indicati nel Documento Programmatico Pluriennale².

Art. 3 - Metodo d’azione

La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali **direttamente e indirettamente attraverso imprese strumentali, partecipazioni istituzionali, collaborazioni con soggetti pubblici e privati aventi analoghe finalità.**

In particolare **opera** attraverso:

- 1) progetti propri;
- 2) progetti di terzi, **privilegiando l’attività tramite bandi;**
- 3) **comodato d’uso di beni e donazione di beni o servizi;**

¹ Elenco Settori ammessi:

1. famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale, assistenza agli anziani; diritti civili;
2. prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali;
3. ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
4. arte, attività e beni culturali
5. realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità e di infrastrutture.

² Elenco Settori rilevanti per il triennio 2022-2024

1. Ricerca scientifica e tecnologica
2. Educazione, istruzione e formazione
3. Volontariato, filantropia e beneficenza
4. Arte, attività e beni culturali
5. Protezione e qualità ambientale

Altri settori ammessi:

6. Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
7. Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

4) altre modalità ritenute idonee **dal Consiglio di Amministrazione per il perseguimento** degli obiettivi **della programmazione**.

La Fondazione, inoltre, può coordinare la propria attività istituzionale con quella di soggetti, pubblici o privati, aventi analoghe finalità.

La Fondazione **non corrisponde somme a titolo di sponsorizzazione** e non concede patrocini a eventi, manifestazioni e progetti promossi da terzi.

Art. 4 - Ambito d'azione

La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente **nei territori** di Padova e Rovigo; **può agire** anche in altri ambiti territoriali, eventualmente con il coordinamento dell'ACRI o di organismi associativi interregionali.

Al di fuori del territorio nazionale, la Fondazione può sostenere interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale.

Art. 5 - Contenuti del Regolamento

Il presente Regolamento **disciplina**, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, l'attività istituzionale **e stabilisce** i criteri attraverso i quali la **Fondazione** persegue **i propri scopi** statutari.

Titolo II – Principi generali

Art. 6 - Principi generali

La Fondazione ispira la propria attività istituzionale ai principi di trasparenza, non discriminazione, motivazione delle scelte, nonché migliore utilizzazione delle risorse ed efficacia degli interventi, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.

Art. 7 - Principio di economicità, programmazione e sussidiarietà

La Fondazione opera secondo criteri di economicità e sulla base di programmazione pluriennale e annuale, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

La Fondazione definisce la propria strategia di intervento, senza svolgere un ruolo di sostituzione o di supplenza di enti e strutture pubbliche, ma in sinergia con esse.

Art. 8 - Principio di conservazione del patrimonio e di stabilizzazione delle erogazioni

Al fine di preservare il patrimonio, anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione imposta la propria attività erogativa in base alle risorse iscritte nel bilancio relativo all'esercizio precedente.

Nella definizione delle politiche di bilancio **e delle politiche** erogative la Fondazione persegue l'obiettivo di **continuità e stabilità** delle erogazioni nel tempo.

CAPITOLO II

PROGRAMMAZIONE E IMPEGNI PLURIENNALI

Titolo I – Programmazione pluriennale e annuale

Art. 9 - Documento Programmatico Pluriennale

Entro il mese di ottobre il Consiglio Generale provvede all'adozione del Documento Programmatico per il triennio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale.

Il Documento Programmatico Pluriennale definisce gli indirizzi e le linee **strategiche**³, con la specificazione degli obiettivi da perseguire e dei risultati che si intendono raggiungere, sulla base della stima delle risorse disponibili nel periodo di riferimento, tenuto conto dei settori rilevanti individuati.

Indirizzi programmatici e linee **strategiche** sono formulati sulla base di studi e analisi volti a **individuare** le esigenze del territorio e a coglierne gli scenari evolutivi.

La Fondazione definisce la propria programmazione anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni locali e, più in generale, dei suoi interlocutori.

Il Documento Programmatico Pluriennale può essere aggiornato dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 10 - Documento Programmatico Annuale

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il Documento Programmatico Annuale dell'attività relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base del Documento Programmatico Pluriennale e degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale.

Il Documento Programmatico Annuale riporta l'ammontare complessivo delle risorse da destinare all'attività istituzionale e il progetto con cui tali risorse vengono ripartite fra le **linee strategiche**.

La ripartizione delle risorse deve rispettare la disposizione di cui all'art. 8, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 153/1999 concernente la quota minima, pari al cinquanta per cento, di reddito residuo da destinare ai settori rilevanti.

Il Documento Programmatico Annuale può essere modificato dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio di riferimento, alla luce di esigenze emerse e di motivate valutazioni.

³ La Fondazione ha individuato, nel Documento Programmatico Pluriennale 2022/2024, 7 linee strategiche che focalizzano le tematiche maggiormente significative per il territorio di riferimento, trasversali ai settori di intervento previsti dalla normativa di cui all'art.2. Tali linee sono:

1. Salute e corretti stili di vita;
2. Educazione e formazione;
3. Inclusione sociale;
4. Ricerca, innovazione e sviluppo del territorio;
5. Partecipazione alla vita culturale;
6. Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico;
7. Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.



Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, dando attuazione al Documento Programmatico Annuale, utilizzando strumenti operativi adeguati alla realizzazione degli indirizzi **e delle linee strategiche**.

Titolo II – Impegni pluriennali

Art. 11 - Impegni pluriennali

Al fine di assicurare **il migliore impiego** delle risorse, la Fondazione può assumere anche impegni pluriennali utilizzando, secondo principi di cautela, risorse a valere su esercizi successivi. **Non possono essere posti a carico di esercizi successivi impegni superiori al minore tra un terzo delle risorse annue mediamente stanziato nel precedente triennio e la metà della consistenza del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.**

La formalizzazione degli impegni pluriennali nei confronti **di** terzi deve precisare limiti temporali ed economici dell'impegno e prevedere opportune clausole di recesso.

CAPITOLO III

MODALITÀ DI INTERVENTO E DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Titolo I – Progetti propri

Art. 12 - Progetti propri

I **progetti propri** vengono realizzati direttamente o tramite la **collaborazione di altri soggetti pubblici o privati**. Devono essere corredati da uno studio di fattibilità relativo agli obiettivi da perseguire, **ai** soggetti coinvolti, **al** loro ruolo, alle fasi e **ai** tempi di realizzazione e alle risorse economiche impegnate.

Per l'esecuzione dei progetti propri, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della collaborazione, sia nelle fasi progettuali che in quelle di realizzazione e di valutazione, di soggetti esterni che – per le loro caratteristiche organizzative e per la qualità dei servizi erogati – siano in grado di supportare la Fondazione nel perseguimento degli obiettivi progettuali.

Titolo II – Progetti di terzi

Art. 13 - Bandi

La presentazione di progetti di terzi può avvenire, coerentemente con la programmazione definita, nell'ambito di bandi nei termini e con le modalità previsti da apposito regolamento.

Il regolamento del bando, reso pubblico sul sito istituzionale, **ne** specifica **gli obiettivi, l'oggetto, i** requisiti dei destinatari, e, **di norma, le** attività escluse, **il** valore massimo dei progetti e **i** limiti di **contributo, i tempi e le modalità di realizzazione dei progetti, la** documentazione richiesta, **i** criteri specifici per la valutazione **dei progetti con i relativi pesi percentuali, le** modalità e **i** termini di presentazione delle domande, **le modalità di comunicazione dei risultati** e l'ammontare delle risorse stanziare.

Il regolamento del bando può escludere la partecipazione di soggetti che abbiano già ottenuto contributi in bandi precedenti.

Art. 14 - Richieste libere

Il Consiglio di Amministrazione individua e disciplina modalità e tempi per la presentazione **delle richieste libere** e per l'istruttoria da parte della Fondazione, dandone pubblicità sul sito istituzionale al fine di assicurarne la diffusione e garantire parità di accesso.

Titolo III – Destinatari dei contributi e soggetti esclusi

Art. 15 - Destinatari dei contributi⁴

Possono essere destinatari di contributi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione sono in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

I destinatari dei contributi possono essere:

- a) enti pubblici;**
- b) enti del Terzo Settore (ETS), come definiti dall'art. 4 del D.lgs. n. 117/2017;**
- c) altri enti privati senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica;**
- d) cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano;**
- f) enti religiosi civilmente riconosciuti;**
- g) imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del D.lgs. n. 153/1999.

Fuori dai casi previsti al comma precedente, possono essere accolte richieste di contributo di soggetti **sforniti di personalità giuridica** esclusivamente per iniziative nel campo sociale e culturale, ritenute particolarmente meritorie dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della presentazione **delle** iniziative di cui al comma precedente, i soggetti richiedenti devono essere costituiti in forma di associazione o fondazione, operare stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione da almeno tre anni e comprovare le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità dell'iniziativa.

L'assenza di finalità lucrative deve essere sancita attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, nonché **attraverso** l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro e per fini di pubblica utilità.

Art. 16 - Soggetti esclusi

Non sono concessi contributi a favore di:

- persone fisiche, con l'eccezione di borse di studio o di ricerca e altre provvidenze, da assegnare, in ogni caso, tramite bandi e con selezione da effettuarsi a cura di apposite commissioni;
- imprese con fini di lucro, **ad eccezione dei soggetti di cui al precedente art. 15;**
- partiti o movimenti politici, fondazioni ed enti che perseguono, anche indirettamente, scopi politici, organizzazioni sindacali o di patronato e associazioni di categoria;
- soggetti che non rispettano le previsioni del Codice Etico e Comportamentale.

⁴ Fino a che il Registro Unico nazionale del Terzo Settore non sarà operativo, continua ad essere applicato l'art. 15 del previgente Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione può individuare eventuali ulteriori esclusioni, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione dell'Ente.

Titolo IV – Richiesta di contributo

Art. 17 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande sono gestite esclusivamente attraverso le procedure informatiche presenti nel sito istituzionale.

Art. 18 - Contenuti della richiesta di contributo

La richiesta di contributo deve indicare i seguenti dati:

- a) **dati generali, compresa la natura giuridica dell'ente richiedente;**
- b) **dati del Rappresentante Legale;**
- c) **descrizione adeguata** dell'iniziativa, in particolare indicando gli elementi significativi per valutare le finalità, **gli** obiettivi prefissati e i possibili benefici dell'intervento sul territorio;
- d) **spesa preventivata e relativo piano di copertura economica, compresi eventuali cofinanziamenti e il contributo richiesto alla Fondazione;**
- e) tempi **previsti** di realizzazione.

Alle richieste deve essere allegato:

- a) statuto, atto costitutivo, documentazione da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 15;
- b) ultimo bilancio consuntivo **con relativo verbale di approvazione** e bilancio previsionale;
- c) dichiarazione in merito al regime fiscale dell'erogazione.

Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 non operano per enti pubblici locali e per **gli enti religiosi civilmente riconosciuti.**

Deve inoltre essere presentata la documentazione necessaria, in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'intervento, al fine della più corretta e completa valutazione **da parte della Fondazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- **illustrazione sintetica delle attività svolte dall'ente;**
- **preventivi di spesa e/o progetto tecnico completo in relazione alla tipologia di intervento;**
- **impegno di terzi per la copertura delle spese dell'intervento eccedenti il contributo richiesto;**
- **eventuale deliberazione di approvazione del progetto o dell'iniziativa e di assunzione degli eventuali oneri non previsti;**
- **autorizzazioni, convenzioni, contratti e altri atti in essere;**
- **curriculum vitae di consulenti/professionisti coinvolti in relazione alla tipologia di progetto.**

Può essere richiesta eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e **dell'affidabilità del richiedente.**

CAPITOLO IV

ISTRUTTORIA, SELEZIONE, EROGAZIONE, REVOCA E MONITORAGGIO

Titolo I – Istruttoria

Art. 19 - Istruttoria

L'istruttoria concerne, **in primo luogo**, la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza alle previsioni dello Statuto, del presente Regolamento, dei Documenti di Programmazione, nonché **della rispondenza** ai requisiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.

L'attività istruttoria inerente **ai** bandi è svolta secondo procedure indicate nel regolamento dei bandi.

L'attività istruttoria delle **richieste libere** è svolta secondo procedure che tengono conto delle caratteristiche dei proponenti, dell'entità delle risorse richieste e degli ambiti di intervento.

L'attività istruttoria tiene conto in particolare di quanto segue:

- a) esperienza maturata dal soggetto proponente nel settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi;
- b) **grado di affidabilità dell'ente proponente sulla base di eventuali precedenti rapporti intercorsi con la Fondazione;**
- c) **qualità del progetto e** completezza della documentazione fornita, **anche** in ordine al piano finanziario e al grado di fattibilità;
- d) **frequenza e ammontare di contributi già assegnati al medesimo progetto;**
- e) non sostitutività rispetto all'intervento pubblico, tenendo conto delle situazioni di contesto;
- f) esistenza di altri **contributi** e della loro consistenza;
- g) **capacità di coinvolgimento di altri soggetti, pubblici e privati;**
- h) eventuale parere di esperti e di ogni altro elemento utile.

La Fondazione ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, anche in momenti successivi, da produrre entro un adeguato termine.

La Fondazione si riserva di compiere ogni accertamento che ritenga opportuno, **nonché** di effettuare incontri con i soggetti proponenti o visite presso le loro sedi per acquisire ulteriori informazioni per la valutazione dei progetti.

Titolo II – Selezione

Art. 20 - Selezione

Tutti i progetti, una volta istruiti, vengono sottoposti alle determinazioni degli organi deliberanti nell'ambito delle loro competenze.

La scelta deve avvenire sulla base del principio della trasparenza, della corrispondenza con i fini della Fondazione, del merito e del rilievo dell'intervento, nonché della capacità di promuovere rete.

La Fondazione nell'esame dei progetti di terzi tiene conto del contenuto, del coinvolgimento di altri soggetti, delle esigenze espresse dai potenziali destinatari e

degli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché delle risorse e dei tempi necessari per la loro realizzazione.

Le valutazioni di merito sui progetti da sostenere e il relativo contributo **tengono in considerazione:**

- coerenza **del progetto** rispetto ai Documenti di Programmazione della Fondazione;
- capacità del progetto di raggiungere gli obiettivi;
- sostenibilità economica dell'iniziativa;
- profili innovativi del progetto.

Di norma non vengono **sostenute:**

- iniziative già avviate o già concluse al momento della presentazione **della richiesta di contributo;**
- **raccolte** fondi;
- copertura di costi concernenti lo svolgimento di attività ordinaria da parte dei soggetti richiedenti.

Le decisioni si fondano su autonome e insindacabili valutazioni.

Le deliberazioni positive e negative sono comunicate al soggetto proponente, con opportuna motivazione.

Qualora la valutazione di iniziative richieda particolari competenze tecniche, può essere richiesta l'assistenza di esperti nella valutazione ex ante, di merito e tecnica.

Precedenti concessioni di contributo, anche **reiterate**, non **costituiscono** motivo di aspettativa di accoglimento della richiesta.

Titolo III – Erogazione e Liquidazione

Art. 21 - Erogazione

I rapporti tra la Fondazione e i destinatari dei contributi vengono disciplinati attraverso specifiche convenzioni che definiscono puntualmente gli adempimenti a carico dei soggetti, le modalità di corresponsione del **contributo** deliberato, nonché il termine entro il quale deve essere completato il progetto. L'assegnazione di contributi di modica entità viene comunicata con lettera **che ne precisa le modalità di liquidazione.**

Tra **gli** adempimenti posti a carico dei soggetti di cui al precedente comma vi è quello inerente **al** rispetto del Codice Etico e Comportamentale, e **all'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a relazionare sulla conclusione dell'iniziativa con riferimento ai risultati ottenuti e al conseguimento degli obiettivi prefissati, al fine di consentire alla Fondazione di valutare l'efficacia del proprio intervento.**

Il destinatario del contributo deve comunicare, pena la decadenza dal contributo, l'avvio della realizzazione dell'iniziativa e il completamento della stessa, secondo i termini stabiliti nella convenzione.

Art. 22 - Liquidazione del contributo

La liquidazione **del contributo deliberato avviene** in base agli accordi **formalizzati, e su specifica richiesta presentata con le modalità di cui all'art.17.**

La liquidazione è effettuata entro sessanta giorni dalla **data di invio della richiesta, corredata da tutta la documentazione prevista, o dalla data di ricezione delle eventuali successive integrazioni richieste.**

La liquidazione è effettuata, **per tranches o in un'unica soluzione, e di norma sulla base di documentazione comprovante le spese sostenute.**

Non sono di norma ammesse erogazioni anticipate per la realizzazione dell'iniziativa, salvo motivata deroga da parte del Consiglio di Amministrazione.

Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

Alla conclusione del progetto, l'impegno relativo alle somme eventualmente non erogate si estingue e le somme rientrano nelle disponibilità della Fondazione.

Titolo IV – Revoca

Art. 23 - Revoca

Può costituire causa di revoca **totale o parziale** del **contributo**, e quindi anche di restituzione **delle** risorse già erogate, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) perdita dei requisiti soggettivi;
- b) modifica sostanziale del progetto senza preventivo assenso della Fondazione;
- c) risultati conseguiti non corrispondenti alle finalità originarie del progetto;
- d) mancata realizzazione del progetto ovvero mancato utilizzo del **contributo** entro il termine stabilito nella convenzione, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine;
- e) **utilizzo del contributo per scopi diversi da quelli stabiliti in convenzione;**
- f) inosservanza degli oneri di informazione, documentazione e comunicazione;
- g) inosservanza della normativa di riferimento e del Codice Etico e Comportamentale della Fondazione.



CAPITOLO V

MONITORAGGIO e VALUTAZIONE

Titolo I – Monitoraggio e controllo

Art. 24 - Monitoraggio e controllo

La Fondazione esercita attività di monitoraggio e controllo di progetti sostenuti, in modo da raccogliere informazioni e documentazione circa l'esito degli stessi accertando la tempistica di realizzazione, il rispetto del piano finanziario e l'impatto sul territorio.

La struttura operativa verifica:

- a) **lo** stato di avanzamento del progetto o dell'iniziativa mediante l'acquisizione di relazioni periodiche **e svolgendo** attività di monitoraggio delle fasi operative;
- b) **il** rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e il consuntivo dell'iniziativa;
- c) **l'utilizzo** delle strutture, opere o apparecchiature **in coerenza con le dichiarate finalità dell'iniziativa**;
- d) **i** risultati conseguiti, in relazione **alle** finalità programmatiche definite;
- a) l'impatto in termini di benefici prodotti per la collettività su determinati progetti preventivamente individuati.**

Per la valutazione di iniziative complesse, il Consiglio di Amministrazione può decidere di avvalersi della consulenza di esperti esterni.

CAPITOLO VI

DIVULGAZIONE, PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Titolo I – Divulgazione e entrata in vigore

Art. 25 - Divulgazione

La Fondazione ha cura di divulgare i contenuti del Documento Programmatico Pluriennale e del Documento Programmatico Annuale e i progetti via via posti in essere o già realizzati, attuando idonee azioni informative **attraverso i diversi canali di comunicazione** tese a diffonderne la conoscenza presso la collettività.

La divulgazione dell'attività istituzionale è realizzata in base alla rilevanza degli interventi.

Art. 26 - Pubblicità della documentazione istituzionale

Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il Documento Programmatico Pluriennale, il Documento Programmatico Annuale, **il Sistema di Rendicontazione (Bilancio di Esercizio, Bilancio Sociale e allegati)** e gli altri documenti di valenza istituzionale indicati dal Protocollo di cui all'art. 1 sono resi pubblici sul sito istituzionale della Fondazione.

Art. 27 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento trova applicazione dalla data di approvazione da parte del Consiglio Generale.

Art. 28 - Norma transitoria

L'art. 15 trova applicazione dal momento in cui diventerà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Sino ad allora si applica l'art. 15 del previgente Regolamento che recita:

“Possono essere destinatari di contributi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione sono in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

I destinatari dei contributi possono essere:

- a) soggetti pubblici o soggetti privati senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica, nonché imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 153/1999;
- b) cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991;
- c) imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 155/2006;
- d) cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, ma iscritti nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o delle Associazioni di Promozione Sociale, ovvero nel Registro delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.



Possono essere accolte richieste di contributo di soggetti privi delle caratteristiche indicate al comma 2, lettera e), esclusivamente per iniziative nel campo sociale e culturale, ritenute particolarmente meritorie dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della presentazione di iniziative di cui al comma precedente, i soggetti richiedenti devono essere costituiti in forma di associazione o fondazione, operare stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione da almeno tre anni e comprovare le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità dell'iniziativa.

I destinatari dei contributi non debbono avere finalità di lucro. L'assenza di finalità lucrative deve essere sancita attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, nonché mediante l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro e per fini di pubblica utilità.”